



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO–DPH
DPH002 - SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE.

DISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE REGIONALE “ABRUZZO TREKKING FRIENDLY”

1. LA RETE REGIONALE ABRUZZO TREKKING FRIENDLY.

Il disciplinare relativo al trekking è una derivazione del più diffuso disciplinare Abruzzo Bike Friendly e intende promuovere la creazione di una rete di strutture ricettive e di servizi complementari in grado di favorire lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica legata al trekking, e più in generale ad un modello di turismo slow legato ad un viaggiare lento, sostenibile e autentico.

La rete regionale “**Abruzzo Trekking Friendly**” è promossa e gestita dalla Regione Abruzzo con le modalità specificate nel presente disciplinare e si inquadra nella più ampia programmazione regionale finalizzata alla creazione di una rete di turismo attivo e sostenibile.

L’ammissione alla rete regionale “**Abruzzo Trekking Friendly**” determina l’automatica certificazione del rispetto della Griglia C) contenuta nell’Allegato 1 al “Disciplinare del sistema di governance della rete del turismo attivo e sostenibile” di cui alla DGR n. 70/2020, finalizzata alla assegnazione anche del Marchio «*Active and Sustainable Tourism*».

2. GLI SCOPI E GLI OBIETTIVI.

La rete regionale “*Abruzzo Trekking Friendly*” si pone come obiettivo primario l’innalzamento del livello qualitativo dell’esperienza offerta al turista.

La costituzione di tale rete mira a creare una permanente collaborazione tra gli operatori turistici (e non) in grado di costruire un prodotto turistico competitivo relativamente al settore del trekking.

Gli obiettivi specifici sono:

- a) **creare un valore aggiunto all’offerta ricettiva turistica regionale**, nel segno della sostenibilità propria della regione;
- b) **creare un prodotto** che si distingua per la propria specificità tenendo ben presenti le esigenze di mercato;
- c) **rendere le strutture ricettive e i servizi aderenti più visibili al turista** rispetto alla offerta dei non iscritti alla rete regionale “*Abruzzo Trekking Friendly*”;

3. L’AMBITO DI APPLICAZIONE.

Possono presentare domanda di adesione alla rete regionale tutti gli operatori appartenenti alle categorie sotto indicate, con sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo:

- a) **Strutture ricettive** – sono ammissibili le strutture alberghiere, extralberghiere, ivi compresi i rifugi montani ed escursionistici, ostello, le strutture ricettive all’aria aperta, le aree sosta camper;
- b) **Operatori della ristorazione** - sono ammissibili bar, ristoranti, agriturismi e similari;
- c) **Servizi complementari all’offerta ricettiva** - sono ammissibili negozi specializzati nella vendita/noleggio di abbigliamento e attrezzature, di noleggio attrezzature, servizi di trasporto; agenzie viaggi e tour operator, gli operatori turistici (a titolo es. scuole di

montagna) ; le associazioni operanti nel settore (a titolo esemplificativo CAI ecc.); CEA - Centri di educazione Ambientale.

d) Stabilimenti balneari.

I predetti, all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare, devono, altresì, impegnarsi a:

- 1) garantire il costante mantenimento dei requisiti richiesti;
- 2) rispettare le regole indicate nel presente disciplinare.

4. GLI OBBLIGHI DEGLI ADERENTI.

Gli operatori indicati al precedente Paragrafo 3) si impegnano a:

- a) **fornire** alla Regione Abruzzo – Servizio Politiche Turistiche e Sportive - DPH002:
 - 1) **dati e informazioni** relativi all'esercizio che corrispondano alla realtà;
 - 2) **fotografie e video in formato digitale** ad alta definizione dell'esercizio (interni ed esterno, minimo 5 foto) e dei servizi proposti e di tutto quanto possa essere importante a livello di offerta turistica per i praticanti delle attività riferite;
 - 3) **materiali** nei tempi e formati che di volta in volta possono essere richiesti;
- b) **segnalare** tempestivamente **eventuali variazioni di prezzo o dotazioni**;
- c) **garantire la disponibilità per i periodi dichiarati** (garantire il periodo di apertura indicata);
- d) **inserire sul proprio sito un link alla pagina web o sito dedicato alla rete regionale "Abruzzo Trekking Friendly"**.

5. GLI IMPEGNI DELLA REGIONE ABRUZZO.

Per il raggiungimento degli obiettivi espressi al precedente Paragrafo 2) del presente disciplinare, la Regione Abruzzo si impegna ad:

- a) **introdurre nel mercato il prodotto creato**;
- b) **attuare azioni promozionali** atte ad inserire il prodotto con le relative proposte nel mercato di riferimento;
- c) **divulgare i prodotti della rete regionale "Abruzzo Trekking Friendly"** tramite brochures specifiche, pieghevoli ed altri materiali promozionali nelle fiere, presentazioni, eventuali road show, eventi educational, etc.;
- d) **creare uno spazio web dedicato al prodotto "Abruzzo Trekking Friendly"**, che unisca tutti i servizi di qualità del territorio regionale dedicati ai clienti, tenendo conto dei vari segmenti cui si rivolge e prevedendo al suo interno sezione dedicata alle strutture e servizi aderenti al Network con le relative proposte eccellenti. Attività di marketing online per il posizionamento del nuovo sito e della rete regionale all'interno della strategia di posizionamento della destinazione Abruzzo come nuova destinazione legata all'escursionismo ed al turismo lento;
- e) **creare il marchio** identificativo della rete regionale "Abruzzo Trekking Friendly":

6. I SERVIZI ASSICURATI AGLI ADERENTI.

In favore degli operatori aderenti, la Regione Abruzzo assicura l'effettuazione di:

- a) comunicazioni personalizzate;
- b) organizzazione di educational per giornalisti o decision makers per promuovere il Network;
- c) azioni di promozione specifica off e online.

7. LA PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLA RETE REGIONALE.

L'adesione alla rete regionale "Abruzzo Trekking Friendly":

- è volontaria;
- è gratuita;

Gli operatori indicati nel precedente Paragrafo 3) che intendono entrare a far parte della rete regionale “*Abruzzo Trekking Friendly*” devono farne richiesta compilando il modulo di adesione, valido come autocertificazione, in cui dichiarano quali sono i requisiti richiesti di cui dispongono e si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Con successivi provvedimenti dirigenziali attuativi viene approvata la modulistica.

L’ammissione alla rete regionale avviene con determinazione del Dirigente del Servizio regionale competente, previa verifica del rispetto dei requisiti minimi e dei servizi di base indicati all’**Allegato B**) al presente disciplinare.

L’elenco degli operatori aderenti al Network è pubblicato sul portale www.abruzzoturismo.it e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

L’aggiornamento dell’elenco avviene periodicamente al massimo ogni sei mesi, con apposita determinazione del Dirigente del Servizio regionale competente.

8. IL CONTROLLO.

Il Servizio regionale competente in materia si riserva di effettuare in qualsiasi momento dei sopralluoghi per controllare la veridicità dei dati dichiarati nel modulo di adesione.

In particolare, anche in collaborazione con i Comuni, saranno controllate annualmente almeno il 20% delle strutture e, in ogni caso, tutte le strutture nei confronti delle quali perverranno segnalazioni da parte dei clienti riguardanti la mancanza dei requisiti sopra indicati.

Ove sia riscontrato il mancato rispetto dei requisiti/servizi obbligatori richiesti, viene disposta la revoca del provvedimento di ammissione al Network e vietato l’uso del marchio identificativo.

9. I REQUISITI MINIMI ED I REQUISITI OBBLIGATORI PER TIPOLOGIA DI OPERATORE.

Il disciplinare non si sostituisce alla normativa vigente, ma ha l’obiettivo di garantire ed elevare la qualità dei servizi turistici: il rispetto della normativa vigente da parte delle strutture o degli altri esercizi commerciali aderenti al presente disciplinare rappresenta dunque il pre-requisito necessario all’adesione, di cui i gestori delle strutture aderenti si assumono la piena responsabilità. La Regione Abruzzo individua:

- 1. i requisiti minimi** che tutti gli aderenti alla rete regionale hanno l’obbligo di rispettare, indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata, (**cf. Allegato A**, al presente disciplinare);
- 2. i servizi di base ed opzionali** per l’ammissione alla rete “*Abruzzo Trekking Friendly*”.

ALLEGATO A del Disciplinare

REQUISITI MINIMI COMUNI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

- Possesso delle necessarie autorizzazioni e di ogni requisito richiesto dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività e/o professione con sede operativa in Abruzzo;
- Apertura: fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale per i rifugi, per gli esercizi stagionali di almeno 5 mesi/anno, per gli esercizi annuali 11 mesi/anno;
- Possesso di regolare iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio (ad esclusione dei B&B a conduzione familiare);
- Disponibilità obbligatoria di almeno un receptionist o persona che accoglie il turista (anche il titolare nel caso di attività di piccole dimensioni) che abbia conoscenza della lingua inglese;
- Indirizzo e-mail attivo e monitorato con costanza;
- Distribuzione di materiale promozionale e di accoglienza specifico;
- Personale formato;
- Attenzione per la tradizione e i valori locali;
- Iscrizione a SITRA – Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo.
- Rispetto della normativa sulla privacy, il trattamento dei dati, gli aspetti di informazione al Viaggiatore/Consumatore
- Autocertificazione della assenza di sfruttamento nella produzione e nelle attività, bambini compresi.

REQUISITI MINIMI COMUNI DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

- Possesso delle necessarie autorizzazioni e di ogni requisito richiesto dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività;
- Apertura di almeno 6 mesi con reperibilità;
- Possesso di regolare iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
- Dotazione e-mail monitorata costantemente e disponibilità di numero cellulare per reperibilità;
- Conoscenza di almeno la lingua inglese;
- Rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 1° maggio 2018, n. 62 ss.mm.ii., avente ad oggetto i pacchetti turistici e servizi turistici collegati;
- Rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 ss.mm.ii.;
- Rispetto della vigente normativa in materia di privacy, trattamento dei dati ed informazione al Viaggiatore/Consumatore;
- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ss.mm.ii. dell'assenza di casi di sfruttamento nella realizzazione delle attività, (comprese le ipotesi che coinvolgono i minorenni).

ALLEGATO B del disciplinare SERVIZI DI BASE per le strutture ricettive

1. SERVIZI TECNICI E INFORMATIVI

La struttura ricettiva deve essere in grado di fornire informazioni relative a sentieri di trekking locali, ivi comprese le informazioni sul trasporto pubblico locale per andare e tornare dai sentieri e sulle condizioni meteo aggiornate.

La struttura deve offrire il noleggio di mappe escursionistiche e guide naturalistiche (eventualmente anche vendita).

La struttura deve poter offrire consulenza e proposte di percorsi disponibili direttamente nell'azienda ospitante.

La struttura deve essere in grado di organizzare almeno un'escursione guidata la settimana nei periodi di alta stagione, anche avvalendosi di fornitori esterni.

La struttura deve essere in grado di fornire informazioni (indirizzo, distanza ed orari di apertura) in merito ai negozi specializzati nella vendita o noleggio di attrezzatura tecnica per trekker situati nelle vicinanze.

La struttura deve essere in grado di contattare, su richiesta del cliente, guide qualificate e con titoli e requisiti per l'accompagnamento escursionistico oppure guide ambientali escursionistiche, accompagnatori di media montagna, guide alpine locali abilitate per visite e percorsi guidati.

2. DEPOSITO ATTREZZATURE SPORTIVE

La struttura ricettiva deve disporre di un deposito per attrezzature sportive.

3. IL SERVIZIO LAVANDERIA

La struttura ricettiva deve mettere a disposizione dei propri clienti un servizio lavanderia per il lavaggio quotidiano dell'abbigliamento tecnico anche avvalendosi di strutture esterne.

Tale servizio non può essere richiesto dal cliente, nel caso di soggiorni della durata di una sola notte.

4. IL SERVIZIO DI TRASPORTO BAGAGLI.

La struttura deve garantire il servizio di trasporto bagagli (gratuito o a pagamento) all'alloggio successivo entro un raggio di 30 km per i clienti che viaggiano a piedi. Il servizio può essere organizzato internamente alla struttura o tramite agenzie private di trasporto (taxi o similari).

5. LA DISPONIBILITÀ DI SOGGIORNI DI UNA SOLA NOTTE.

La struttura ricettiva deve essere disponibile ad accettare le prenotazioni anche per una sola notte, senza richiedere maggiorazioni sul prezzo di listino, in considerazione del fatto che la "vacanza attiva" è spesso un prodotto itinerante organizzato in luoghi diversi, compatibilmente con le prenotazioni legate a particolari periodi stagionali (a titolo esemplificativo il mese di agosto, festività natalizie e pasquali).

6. LA FLESSIBILITÀ ORARIA PER LA COLAZIONE E LA RISTORAZIONE.

La struttura ricettiva deve garantire la possibilità di fare la colazione ovvero il servizio di ristorazione in orari flessibili.

La struttura deve essere in grado di preparare su richiesta colazioni da asporto e/o pasti al sacco (gratuitamente se la colazione o il pasto è compreso nel prezzo del soggiorno; con supplemento se il cliente usufruisce del solo pernottamento)

Disponibilità nel menù di piatti tradizionali abruzzesi e vini abruzzesi.

SERVIZI OPZIONALI per le strutture ricettive

1. ATTREZZATURE TECNICHE

La struttura deve avere la disponibilità di attrezzatura da trekking – es.: racchette e zaini porta bimbo, borracce ecc. (fino ad esaurimento dei pezzi disponibili anche appoggiandosi a noleggi specializzati).

2. L'AREA RELAX-FITNESS

La struttura ricettiva deve essere dotata al proprio interno di un'area relax-fitness (tipo sauna, bagno turco, idromassaggio e palestra), ovvero deve mettere a disposizione dei propri clienti tale area relax mediante apposita convenzione con strutture esterne.

Disponibilità di convenzioni (sconti per i clienti della struttura) con centri benessere nelle vicinanze.

3. IL SERVIZIO MASSAGGI E L'ASSISTENZA FISIOTERAPEUTICA.

La struttura ricettiva deve garantire la possibilità di usufruire di massaggi defaticanti e di un servizio fisioterapeutico per intervenire nel caso di piccoli traumi, attraverso un massaggiatore o un fisioterapista di fiducia che potrà essere fornito su richiesta ed a prezzi concordati.

SERVIZI DI BASE PER:

1. NEGOZI di VENDITA E NOLEGGIO ATTREZZATURE

2. AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR

3. SERVIZI DI TRASPORTO

4. BAR, RISTORANTI E AGRITURISMI

1. Reperibilità telefonica e, su richiesta, anche nei giorni festivi;
2. Personale di contatto che parla almeno la lingua inglese;
3. Informazioni relative a sentieri di trekking locali;
5. Disponibilità a contattare, su richiesta del cliente, guide turistiche/naturalistiche locali abilitate per visite e percorsi guidati;
6. Accettazione principali carte di credito;
7. Materiale informativo sui percorsi di trekking locali;
8. **Per le agenzie di viaggio/tour operator/operatori turistici** proposta di almeno 5 tipologie di escursioni o tour guidati di un giorno, di cui almeno 2 tematizzate (ovvero che esprimano il legame con il territorio e le sue tipicità come ad esempio le produzioni agricole, la cucina, l'artigianato, l'arte, i profumi, il benessere etc.) o legate a un target specifico.